

\*\*\*\*@ @\*\*\*\*

### I termini ordinari di decadenza di notifica delle cartelle di pagamento

Fattispecie	Termine di notifica della cartella
Liquidazione automatica ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72	31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (*)
Controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73	31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (*)
Tributi locali	31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Imposte d'atto (imposte di successione, donazione)	Prescrizione decennale (Cassazione, sentenza n. 1974/2015)
Accertamento divenuto definitivo	Secondo anno successivo
Sentenza passata in giudicato	Prescrizione decennale (Cassazione, sentenze n. 17669/2013 e n. 4153/2014)

*Al fine di appurare se il termine per la notifica sia stato rispettato, occorre verificare il giorno di consegna del plico all'agente notificatore o la data di spedizione, e non il momento di ricezione ad opera del contribuente, rilevante, quest'ultimo solo per il dies a quo del termine per il ricorso (artt. 60 del DPR 600/73 e 149 c.p.c.).*

\*\*\*\*@ @\*\*\*\*

### I nuovi termini di decadenza di notifica cartelle di pagamento

Periodo di imposta	Anno in cui è stata presentata la dichiarazione	Tipologia di controllo	Termini ordinari per la notifica della cartella	Nuovi termini prorogati
2015	2016	Controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73	31.12.2020	31.12.2022
2016	2017	Liquidazione automatica ex artt. 36 bis DPR 600/73 o 54 bis DPR 633/72	31.12.2020	31.12.2022

2016	2017	Controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73	31.12.2021	28.02.2023
2017	2018	Controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73	31.12.2022	29.02.2024
2017	2018	Liquidazione automatica ex artt. 36 bis DPR 600/73 o 54 bis DPR 633/72	31.12.2021	28.02.2023

### La notifica della cartella di pagamento tramite pec

La notifica tramite Pec è **obbligatoria** per le cartelle inviate alle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai professionisti iscritti in albi o elenchi.

Qualora non si perfezionasse l'invio alla casella dell'indirizzo Pec, reperito presso l'Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata (Ini-Pec), **per casella piena** (sono previsti due tentativi a distanza di almeno 15 giorni), la notificazione viene eseguita mediante:

- deposito telematico dell'atto e pubblicazione del relativo avviso presso la Camera di commercio competente per il tramite del sito informatico di Infocamere;
- invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al destinatario dell'atto che informa dell'avvenuto deposito telematico alla Camera di commercio.

La data di notifica assumerà la data di ricezione della Pec per i casi di recapito perfezionato; la data di invio della raccomandata più 10 giorni nei casi di deposito telematico e pubblicazione del relativo avviso sul sito internet delle Camere di commercio.

### \* La notifica agli irreperibili relativi (art. 140 cpc)

Agenzia delle entrate Riscossione può affidare la notifica agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori che effettuano abitualmente due tentativi all'indirizzo del contribuente.

In caso di assenza del destinatario e delle persone autorizzate dalla legge a ricevere l'atto, la notifica viene eseguita mediante irreperibilità relativa:

1. depositando, entro 10 giorni, l'atto presso il Comune;
2. affiggendo all'indirizzo di notifica del destinatario, un avviso di avvenuto deposito per il ritiro dell'atto in Comune;
3. trasmettendo successivamente una raccomandata contenente il riepilogo degli adempimenti svolti.

In questi casi, la notifica dell'atto si considera effettuata, rispettivamente:

- il giorno di ricevimento della raccomandata (di cui al punto 3 che precede);
- il giorno di ritiro della stessa presso l'Ufficio postale, se il ritiro avviene entro 10 giorni dall'invio;
- comunque trascorsi 10 giorni dall'invio della stessa, qualora il destinatario non si presenti all'ufficio postale per il ritiro della raccomandata entro tale termine.

### \* La notifica della cartella agli irreperibili assoluti (art. 60 DPR 600/73)

Nel caso in cui dalle fonti anagrafiche risultasse un trasferimento in luogo sconosciuto o il Comune lo dichiarasse irreperibile (cosiddetta irreperibilità assoluta) si provvede a:

- depositare l'atto presso il Comune;
- affiggere all'albo comunale un avviso di avvenuto deposito.

La notifica si perfeziona comunque il giorno successivo a quello di affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito dell'atto, principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 258/2012.